



TRIBUNALE DI MASSA

**UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA, DI CARRARA E DI
PONTREMOLI**

§§§

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA
DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL
TRIBUNALE DI MASSA NEL PERIODO DAL 12.5.2020 AL 31.7.2020 -
C.D. FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

visto l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23;

visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e come ulteriormente modificato con il D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

ritenuta la necessità di regolamentare, ai sensi del disposto dell'art. 83, commi 5 e 7 del D.L. 18/2020, l'attività giudiziaria per la c.d. "Seconda Fase" e cioè per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (termine quest'ultimo così modificato dall'art. 3 lettera i) del D.L. 30 aprile 2020 n. 28);

tenuto conto delle opinioni espresse nella riunione tenuta in forma di videoconferenza tra tutti i magistrati del settore civile in data 29.4.2020;

sentiti i magistrati onorari;

interpellata l'autorità sanitaria regionale per il tramite del presidente della Giunta (prot. 816 del 23.4.2020) e letta l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana del 3.5.2020 n. 50;

sentiti i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara nella videoconferenza del 4 maggio 2020;

d'intesa con il Presidente della Corte d'appello di Genova e con il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;

premessato che, in conformità al provvedimento di questo Ufficio datato 8.5.2020, organizzativo della celebrazione delle udienze civili e penali ex art. 83 comma 6 d.l. n. 18/2020, come integrato dal contenuto del protocollo sottoscritto da questo presidente e dal presidente del C.O.A. di Massa Carrara, l'attività degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Massa, nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020, deve svolgersi secondo le direttive di cui al predetto provvedimento presidenziale, con gli **adattamenti** di seguito indicati in ragione della – in parte – diversa normativa, della peculiarità dei processi dinanzi al Giudice di Pace e delle diverse dotazioni logistiche, organiche e strumentali degli uffici giudiziari; tenuto conto che, nella c.d. fase 2, **non operano i casi di urgenza** individuati dal comma 3 del predetto art. 83 e, precisamente, per il Giudice di Pace, i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea (d.l.vo n. 286/1998) e quelli in materia di convalida delle misure del Questore ex art. 75 del DPR n. 309/1990; considerato che i principali elementi che differenziano l'attività organizzativa del servizio dei tribunali rispetto a quella degli uffici del giudice di pace e che, in questa fase, condizionano anche le scelte operative previste dalla normativa, possono essere sintetizzati come segue:

- a) presso gli uffici del giudice di pace non è operativo il Processo Civile Telematico ed i corrispondenti servizi di Cancelleria Telematica;
- b) agli uffici del giudice di pace, oltre all'utenza qualificata (avvocati, consulenti), possono accedere e stare personalmente in giudizio i soggetti legittimati ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l.vo n. 150/2011 (procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative) e dei comma 1 e 2 dell'art. 82 c.p.c.;

considerato che, oltre alle due predette circostanze, derivanti dalla normativa generale, altri fattori diversificano la situazione contingente degli uffici del giudice di pace di questo circondario:

- a) gli uffici del giudice di pace non dispongono di un servizio di vigilanza;
- b) gli uffici del giudice di pace non dispongono degli strumenti tecnologici (computer con 'webcam' e 'casse audio' aventi le caratteristiche tecniche raccomandate dalla DGSIA) per celebrare le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto, ex art. 83, comma 7, lett.

- f e lett. h-bis, né quelle penali di cui all'art. 146 bis disp. att. c.p.p. (d.l.vo n. 271/1989);
- c) gli uffici del giudice di pace non dispongono di un locale adibito a sportello per la ricezione degli atti;
 - d) l'Ufficio del Giudice di Pace di Massa ha in servizio 7 dipendenti, non dispone di un locale per la consultazione dei fascicoli, né di sale di attesa, androni e/o pensiline esterne all'edificio che ospita l'ufficio;
 - e) l'Ufficio del Giudice di Pace di Carrara ha in servizio 3 dipendenti, non dispone di un locale per la consultazione dei fascicoli;
 - f) l'Ufficio del Giudice di Pace di Pontremoli ha in servizio 5 dipendenti, di cui 2 part-time;

tenuto conto di quanto sopra, allo stato attuale, presso gli uffici del giudice di pace non possono essere celebrate le udienze mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f e lett. h-bis, né quelle penali di cui all'art. 146 bis disp. att. c.p.p. (d.l.vo n. 271/1989); possono invece essere celebrate le “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h (c.d trattazione scritta o cartolare), peraltro già dichiarata preferibile rispetto alle udienze civili da remoto dal sopra indicato provvedimento di questo Ufficio con il predetto provvedimento organizzativo dell'8.5.2020;

considerato che la trattazione scritta resta dunque la principale opzione operativa a disposizione degli uffici del giudice di pace per la celebrazione delle udienze civili - nei casi consentiti dalla norma e sempre nella salvaguardia del diritto di difesa e nel rispetto del principio del contraddittorio -, alternativa alla tradizionale modalità di udienza e da privilegiare, in via precauzionale, al fine di ridurre, per quanto possibile, la circolazione delle persone, nell'ottica di contenere il numero delle situazioni che potrebbero favorire la diffusione del contagio da Covid-19;

tenuto conto che la trattazione scritta delle cause civili, oltre alle benefiche ricadute sul sistema organizzativo dei servizi di cancelleria e di accesso agli uffici, con conseguente maggior tutela della riservatezza, può incontrare anche il gradimento di tutti gli operatori del settore giustizia ed è espressamente compresa nelle Linee Guida diramate dalla Corte di Appello di Genova datate 8 maggio 2020 e dal

Protocollo di intesa per la trattazione delle adunanze ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p. tra la Corte Suprema di Cassazione – presso cui non opera, al pari degli uffici del giudice di pace, il PCT –, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense datato 9 aprile 2020, dove espressamente è prevista la trasmissione (e lo scambio) di atti agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle cancellerie degli uffici giudiziari giudicanti, delle segreterie del Pubblico Ministero e dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all'art. 16 *ter* del d.l.vo n. 179/2012 e successive integrazioni e modificazioni;

tenuto altresì conto che tale sistema consente di depositare istanze, memorie istruttorie, documenti e precisare le conclusioni in via telematica;

considerato che fra i "soggetti diversi dai difensori" rientrano anche i CTU, quali ausiliari del giudice, e, pertanto, anche l'udienza per il giuramento e l'affidamento dell'incarico al CTU può svolgersi mediante trattazione scritta ex lett. h del comma 7 dell'art. 83, e che la predetta attività istruttoria può essere espletata con la consegna dei fascicoli di parte digitalizzati - precedentemente depositati dai difensori in ufficio a mezzo PEC - dalla Cancelleria al CTU, sempre mediante trasmissione in posta elettronica;

considerato che il "deposito in telematico", può attuarsi anche attraverso lo scambio ed il deposito di atti e documenti a mezzo PEC – pur al di fuori del PCT –, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con il protocollo del 9.4.2020 e dalla Corte d'appello con le linee guida dell'8.5.2020;

ritenuto che, per garantire la provenienza e la paternità delle comunicazioni, la trasmissione mediante PEC debba essere unica e contestuale per tutti i destinatari, affinché tutti possano leggere ed esaminare lo stesso testo e gli stessi atti e documenti trasmessi. La garanzia dell'identità del materiale istruttorio da sottoporre all'esame di tutte le parti processuali e dell'ufficio non sarebbe altrimenti garantita nelle ipotesi di comunicazioni plurime o frazionate (in pratica, devono risultare gli indirizzi PEC di tutti i destinatari nella medesima ricevuta di accettazione e di consegna);

ritenuto che tale modello organizzativo sia coerente con la esigenza di celerità dei procedimenti senza pregiudizio alcuno dell'esercizio del diritto di difesa e del principio di parità del contraddittorio, sollevando, al contempo, le cancellerie dalla digitalizzazione degli atti e documenti depositati dalle parti già scannerizzati e

firmati digitalmente dai difensori e dall'attività di rilascio di copie dei documenti di parte;

DISPONE QUANTO SEGUE

1. laddove compatibile e non derogato o modificato dal presente provvedimento, all'attività di servizio degli uffici del giudice di pace del circondario del Tribunale di Massa, si applica il provvedimento organizzativo di questo Ufficio datato 8.5.2020 per la celebrazione delle udienze civili e penali ex art. 83 comma 6 d.l. n. 18/2020 (e successive modificazioni) - cd. "seconda fase" emergenza covid-19 - periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ed il protocollo datato 11.5.2020 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Massa e dalla Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
2. è consentito, dinanzi agli uffici del giudice di pace del circondario del Tribunale di Massa, lo scambio ed il deposito di atti a mezzo di posta elettronica certificata e, in particolare, la trasmissione mediante PEC "unica e contestuale per tutti i destinatari", affinché, tutti, possano leggere ed esaminare lo stesso testo e gli stessi atti e documenti trasmessi;
3. laddove il magistrato intenda celebrare l'udienza ex art. 83, comma 7, lett. h (c.d trattazione scritta o cartolare), dovrà emettere apposito decreto di fissazione di udienza a trattazione scritta, assegnando alle parti un termine, non inferiore a 10 giorni liberi prima dell'udienza, per il deposito delle note scritte, ed un ulteriore termine, solo se necessario, per integrare il contraddittorio, fino a 5 giorni prima dell'udienza. La cancelleria comunicherà alle parti costituite, a mezzo PEC, almeno 20 giorni prima dell'udienza a trattazione scritta, il predetto decreto e controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite in giudizio, della PEC di avviso. Nel caso di fissazione di nuove udienze e di fissazione di udienze di comparizione delle parti, il decreto di fissazione di udienza a trattazione scritta verrà inserito nei relativi provvedimenti;
4. la modalità di celebrazione dell'udienza a trattazione scritta potrà essere chiesta anche dalle parti, congiuntamente, con istanza da trasmettere a mezzo PEC all'ufficio, almeno 10 giorni prima dell'udienza già fissata. Il magistrato provvederà a fissare nuova udienza, assegnando alle parti i termini, non inferiori a 3 giorni liberi prima della nuova udienza, per il deposito delle note scritte. La cancelleria comunicherà alle parti costituite, a mezzo PEC, almeno

- 7 giorni prima della nuova udienza a trattazione scritta, il predetto decreto e controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso. L'istanza delle parti può essere ammessa anche limitatamente ad una o più fasi processuali;
5. in caso di mancato deposito delle memorie ed in assenza di ulteriori istanze o comunicazioni pervenute a mezzo PEC alla cancelleria, il magistrato provvederà ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.;
 6. l'udienza per il giuramento e l'affidamento dell'incarico al CTU si svolgerà mediante trattazione scritta ex lett. h del comma 7 dell'art. 83 e la predetta attività istruttoria verrà espletata con la consegna dei fascicoli di parte scannerizzati e firmati digitalmente - precedentemente depositati dai difensori in ufficio a mezzo PEC - dalla Cancelleria al CTU, sempre mediante trasmissione in posta elettronica certificata;
 7. tutti gli atti ed i documenti dovranno essere scannerizzati e firmati digitalmente dal soggetto che li trasmette. A tal fine, gli uffici giudiziari dovranno garantire la funzionalità ed operatività dei sistemi informatici idonei per la ricezione e trasmissione di comunicazioni mediante PEC e di lettura degli atti e documenti trasmessi con firma digitale, mentre i difensori delle parti faranno uso della tecnologia per garantire la provenienza e la paternità degli atti in quanto abilitati alla firma digitale e titolari di casella PEC, il cui indirizzo risulta anche dagli elenchi degli Ordini Professionali, oltre che della strumentazione necessaria per l'interazione con il sistema PCT;
 8. tutti gli atti ed i documenti dei processi civili, previamente scannerizzati e firmati digitalmente, dovranno essere trasmessi all'ufficio ed alle parti costituite in giudizio a mezzo PEC contestuale ed unitaria;
 9. gli atti di costituzione in giudizio, le relate di notifica con la prova di perfezionamento, il fascicolo di parte, la nota di iscrizione a ruolo, il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, previamente scannerizzati e firmati digitalmente, dovranno essere anticipati alla cancelleria a mezzo PEC e, successivamente, depositati in cartaceo, secondo gli appuntamenti che verranno comunicati a mezzo PEC dalla cancelleria. La cancelleria avrà cura di verificare la corrispondenza della documentazione anticipata in via telematica rispetto a quella depositata in supporto cartaceo, prestando particolare attenzione ai contrassegni di pagamento del contributo unificato e

- dei diritti di cancelleria, secondo le modalità consentiti dalla legge (bollettino di conto corrente postale, modello F23, Lottomatica ed agenti di riscossione);
10. si potrà accedere fisicamente alla cancelleria solo su appuntamento e per quei servizi che non possano essere altrimenti erogati, come, a titolo esemplificativo, il rilascio di copie conformi, la consultazione del fascicolo, il deposito od il ritiro del fascicolo di parte. Nel dubbio, se l'attività possa o meno svolgersi in modalità telematica o con l'accesso fisico agli uffici, si consiglia di richiedere l'appuntamento. Sarà la cancelleria a comunicare attraverso quale forma erogare il servizio. Gli appuntamenti saranno scaglionati in orari diversi onde evitare assembramenti, dal lunedì al venerdì tra le 8,30 e le 12,30. Non saranno previste limitazioni rispetto ai giorni di svolgimento delle udienze. La richiesta dovrà pervenire a mezzo PEC che fin dall'oggetto indichi se afferente la sezione penale o civile e l'eventuale RG. Nel corpo della mail dovrà essere esplicitato il tipo di attività da svolgere e, per velocizzare l'accordo sul suo svolgimento, saranno indicate almeno tre ipotesi di data utile al richiedente per la fissazione dell'appuntamento. Per ogni aspetto qui non considerato o per chiarimenti ed ulteriori informazioni, si prega di contattare telefonicamente la Cancelleria, sempre negli orari sopra indicati;
 11. le parti private, sprovviste di difesa tecnica e di casella PEC, dovranno necessariamente accedere di persona agli uffici dei giudici di pace;
 12. tutte le udienze, civili e penali, per le quali non siano possibili le modalità di trattazione alternativa (da remoto e con deposito di note scritte), saranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (udienze, civili e penali, destinate all'escussione dei testimoni, all'interrogatorio delle parti e per quelle penali destinate al giuramento e conferimento di incarichi peritali);
 13. in caso di celebrazione dell'udienza con modalità "tradizionale", le udienze dei singoli processi dovranno essere fissate '*ad horas*', rispettando rigorosamente gli orari e tenendo conto, nel fissare gli orari, della specifica attività da espletare (ad esempio, tenendo conto del numero dei testi ammessi). Indicativamente, in base al carico del ruolo di udienza, fra una causa e l'altra dovrà intercorrere un intervallo di 30 minuti, evitando, comunque, la

contemporanea presenza in aula di persone interessate a processi diversi fra loro. Indicativamente, non verranno fissati più di 8 processi dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e, in caso di turnazione pomeridiana, non più di 4 processi dalle ore 14,30 alle ore 16,30. A tal fine, si dovrà procedere alla ricalendarizzazione delle udienze, seguendo i criteri ordinari, avendo cura, nel settore penale, di dare la precedenza ai quei processi la cui data della notizia di reato è più risalente ed un rinvio troppo lungo possa determinare la prescrizione del reato;

14. resta, comunque, nella discrezionalità del magistrato la facoltà di disporre rinvii delle udienze civili e penali laddove, per vari motivi, non si possa garantire il rispetto del diritto di difesa e del principio di parità del contraddittorio o delle disposizioni emergenziali di cui ai provvedimenti organizzativi, alle linee guida ed ai protocolli;
15. dovranno essere predisposti e utilizzati tutti i presidi sanitari prescritti dalle autorità sanitarie (gel disinfettanti, apposizione di segnali a garanzia della distanza interpersonale) ed ogni persona dovrà essere dotata dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere trasparenti od altri tipi di protezione);
16. tutte le persone presenti in aula, ivi compresi il magistrato, gli avvocati, i testimoni, i periti, i praticanti ed il personale amministrativo, avranno cura di dotarsi di una propria penna personale in modo che non sorga la necessità dello scambio che necessariamente comporterebbe un contatto fisico, ancorché indiretto;
17. tutte le udienze con presenza fisica verranno celebrate esclusivamente nell'aula udienza, che dovrà essere dotata di un microfono;
18. sia in aula udienza che nei locali delle cancellerie e nelle stanze dei magistrati, ancorché non rientranti nella definizione di "spazi aperti" di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 50 del 3 maggio 2020, dovrà essere prudenzialmente e rigorosamente mantenuta la distanza interpersonale di almeno mt. 1,80;
19. al personale incaricato della vigilanza all'ingresso degli uffici del giudice di pace sarà fornita copia del ruolo di udienza di ciascun giudice con indicazione dei nomi delle parti e dell'orario di inizio e fine di ciascuna udienza. Le parti potranno accedere solo a partire da 5 minuti prima dell'ora di inizio udienza.

Il suddetto personale di vigilanza è tenuto alla rigorosa e puntuale applicazione di tale prescrizione e dovrà essere dotato del c.d. “termoscanner”;

20. è autorizzato, con le modalità indicate per la trasmissione e lo scambio di atti e documenti per le udienze civili a trattazione scritta (PEC contestuale ed unitaria con atti e documenti firmati digitalmente), il deposito a mezzo PEC delle liste testi nei processi penali;
21. dispone la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte d’appello ed al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, al C.S.M. – Settima Commissione, a tutti i magistrati, ai magistrati onorari ed ai Giudici di Pace, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, ed a tutto il personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Massa;
22. dispone l’inserimento del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale di Massa.

Massa, 12 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale di Massa

Paolo Puzone

(documento firmato digitalmente)